


UNIONE DEI COMUNI "ALTO CALORE"
(PROVINCIA DI SALERNO)

DETERMINA DIRIGENZIALE
Ufficio Finanziario

DETERMINA N. 03 REG. GEN.
N. 01 del 26.04.2019 - REG. U. F.

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RELATIVI ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017, EX ART. 3, C. 4 DEL D.LGS. N. 118/2011 - PROVVEDIMENTI.

IL SOTTOSCRITTO, ASSUNTE LE FUNZIONI E LE RESPONSABILITÀ CONFERITE CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE N. 04 DEL 01.08.2013 HA ADOTTATO LA DETERMINAZIONE IN OGGETTO



IL RESPONSABILE FINANZIARIO
dr. Antonio NICOLETTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO

Che gli strumenti programmatici di supporto per il Responsabile dell'ufficio finanziario nella redazione/revisione degli atti amministrativi peculiari della funzione sono, tra gli altri, il Conto consuntivo il riaccertamento dei residui attivi e passivi etc.;

Che ai sensi dell'art. 228, c. 1 del TUEL il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzato sia contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni;

Che il suddetto documento è il prodotto di sintesi della gestione finanziaria e viene detto comunemente anche rendiconto finanziario o bilancio consuntivo;

Che il rendiconto finanziario analizza ed espone le informazioni su due aspetti della gestione finanziaria quello relativo alle operazioni in conto competenza e quello in conto residui;

Che i residui sono le somme accertate o impegnate in esercizi precedenti non rimosse o non pagate all'esercizio in cui vengono registrate, essi si distinguono in:

- ♦ Residui attivi sono l'espressione di entrate accertate ma non ancora rimosse, essi vengono mantenuti in bilancio fino a quando non vengono riconosciuti di difficile esazione ovvero inesigibili;
- ♦ Residui passivi rappresentano le spese già impegnate ma non ancora pagate;

CONSIDERATO

Che il sistema di bilancio delle P.A., costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione;

Che ogni anno, entro il 30 aprile, gli EE.LL. devono procedere all'approvazione del bilancio consuntivo;

Che l'art. 228, c. 3 del d.lgs. n. 267/2000 testualmente prevede *"Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui ((e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni))"*;

Che l'art. 3, c. 4 del d.lgs. n. 118/2011 stabilisce *"Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservati tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio ma non pagate. Le entrate e le spese accertate ed impegnate non esigibili nell'esercizio considerato sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La re-imputazione degli impegni è effettuata incrementando di pari importo, il fondo pluriennale vincolato di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese re-imputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di re-imputazione contestuale di entrate e spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla re-imputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate"*;

Che l'Allegato n. 4/2 (parte 1) al d.lgs. n. 118/2011 rubricato *"principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria"*, ed in particolare il punto 9.1 inerente la gestione dei residui, stabilisce che in ossequio al principio contabile n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, ed in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- ♦ la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;

- ♦ l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- ♦ il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- ♦ la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

...omissis. . .;

RITENUTO indispensabile, per quanto sopra esposto, procedere al mero scopo ricognitivo delle risultanze dell'attività di verifica sui residui attivi e passivi da sottoporre all'Organo esecutivo per la relativa approvazione;

VISTI gli atti di ufficio;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal d.lgs. n. 126/2014;

VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.;

VERIFICATO a seguito di riscontro effettuato la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 147-bis del TUEL;

ACCERTATA la propria competenza;

Ritenuto, pertanto, procedere ai soli fini ricognitivi al riaccertamento ordinario dei residui *de quo*,

D E T E R M I N A

- 1. la premessa** è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo che qui si intende interamente riportata ed approvata;
- 2. di approvare**, ai soli fini ricognitivi, le risultanze delle verifiche sui residui attivi e passivi da mantenere sul conto del bilancio dell'esercizio 2018;
- 3. di trasmettere** ai sensi dell'art. 3, c. 4 del d.lgs. 118/2011, ai fini dell'approvazione del riaccertamento ordinario l'elenco residui attivi gestione 2018 e l'elenco residui passivi gestione 2018;
- 4. di disporre**, secondo i principi generali dell'ordinamento degli EE.LL. ed ai sensi dell'art. 32, c. 1 della l. 69/2009, la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio On-Line dell'Ente, per la durata di giorni quindici, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale;
- 5. di dare atto** che per ottemperare all'obbligo di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni secondo quanto prescritto dal d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione denominata "Amministrazione Trasparente";
- 6. di stabilire** che tutti gli atti richiamati, seppur non allegati, si intendono parte integrante della presente determinazione.

ESTREMI DELLA PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio On-line per giorni quindici consecutivi ricorrenti dal giorno della pubblicazione.